Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 30 maggio** — **Numero 126**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto legge 7 aprile 1921, n. 641, ***che abbrevia il corso di istruzione pei vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 25 ottobre 1919, per sottispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV della legge suddetta;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 922, che estende i ruoli aperti al personale tecnico forestale;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre successivo con cui fu bandito un concorso per 20 posti di sottispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste;

Considerato che durante lo svolgimento del corso d'istruzione dei vincitori di detto concorso si è manifestata la necessità che essi siano assunti in effettivo servizio come ispettori prima del termine stabilito dall'art. 4 della legge succitata; e ciò, sia per l'assoluta deficienza numerica del personale tecnico forestale, che per gli accresciuti bisogni dell'Amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di abbreviare la durata del corso d'istruzione anzidetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la istruzione pubblica e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'istruzione biennale dei vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 25 ottobre 1919

per sottispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste, avrà la durata di quattordici mesi.

Art 2

I sottispettori aggiunti che conseguiranno l'idoneità in tutte le materie d'insegnamento e nell'esame generale saranno confermati definitivamente nei ruoli; quelli che non ottengano l'approvazione cesseranno di far parte del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, *che approva le norme concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 giugno 1913, n. 674, col quale veniva approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione delle caratteristiche professionali agli ufficiali di vascello della R. marina;

Considerata l'opportunità di provvedere all'istruzione superiore degli ufficiali di vascello nei vari rami di servizio di loro competenza, e disciplinare in modo armonico e secondo i dettami della esperienza la concessione dei relativi brevetti;

Considerata la convenienza di provvedere organicamente al servizio aereonautico della R. marina;

Considerata la convenienza di provvedere all'istruzione superiore degli ufficiali degli altri corpi della R. marina nei servizi di rispettiva competenza;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1919, n. 156;

Sentito il Comitato degli ammiragli, che ha dato parere in massima favorevole, ed ha proposto alcune varianti le quali furono accolte;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

A tutti gli effetti delle valutazioni delle Commissioni di avanzamento, nonchè agli effetti delle destinazioni successive, i periodi di imbarco con incarico di primo direttore del tiro, capo servizio E. R. T., capo servizio T. e relatore di nave-scuola compiuti su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, sono considerati come se fossero compiuti con destinazione di comandante in 2° e di ufficiale in 2°, quando si tratti di tenenti di vascello i quali abbiano raggiunto la relativa anzianità.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1921.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle in esso contenute, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

NORME

concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina.

Art. 1.

Tutti gli ufficiali di vascello devono avere competenza e capacità, in relazione al grado ed alla anzianità, di disimpegnare in modo soddisfacente tutti i servizi generali, professionali e tecnici di propria competenza: devono pure accrescere gradualmente la propria coltura e competenza negli studi che interessano la preparazione e la condotta della guerra marittima.

Un congruo numero di ufficiali di vascello - che il Ministero determina in relazione alle esigenze dei servizi - deve inoltre acquistare - in opportuni periodi della carriera - speciale competenza in quei servizi che particolarmente richiedono tirocini e studi speciali e precisamente:

Servizio del tiro e delle artiglierie (Caratteristica A.) — Servizio elettrico e radiotelegrafico (Caratteristica E. R. T.) Servizio delle armi subacquee (Caratteristica T.) — Servizio nautico ed idrografico (Caratteristica I.).

Art. 2.

Ufficiali di tutti i corpi della R. marina possono essere abilitati al servizio aereonautico (Caratteristica V.): piloti ed osservatori di idrovolanti, oppure ufficiali di dirigibili od aereostati. Però al comando di dirigibili possono essere destinati soltanto ufficiali di vascello.

Per conferire tale abilitazione il Ministero - a periodici intervalli ed in massima annualmente - destina sottotenenti di vascello ed ufficiali pari grado degli altri corpi che non superino sei anni di servizio col grado di ufficiale e il 28° anno di età nell'anno in cui avviene la destinazione, ed abbiano l'idoneità fisica necessaria, a seguire un corso d'istruzione presso la scuola aviazione di Taranto o presso un aereoscalo. Il numero di tali ufficiali per ciascun corpo è determinato volta per volta dal Ministero, in relazione alle esigenze del servizio.

Eccezionalmente, si possono inviare al corso di istruzione summenzionato ufficiali inferiori e subalterni di tutti i corpi che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Gli ufficiali che hanno seguito con successo il corso sono abilitati pel servizio di:

osservatore e pilota di velivoli: oppure ufficiale di dirigibile e pilota di aereostato e si conferisce ad essi il relativo certificato di abilitazione.

Non è ammessa la sola abilitazione al servizio di pilota di velivolo; il pilota deve essere sempre abilitato al servizio di osservatore.

Gli ufficiali abilitati come sopra è detto sono destinati - non appena le esigenze del servizio lo consentono - a prestar servizio effettivo aereo per un periodo di circa due anni: quindi rientrano nel servizio generale. Possono essere in seguito destinati nuovamente a servizio effettivo aereo, per periodi in nessun caso di durata superiore a due anni: fra due successive destinazioni al servizio aereo deve intercorrere un periodo di destinazione a servizi generali non inferiore a tre anni.

Gli ufficiali abilitati V. devono mantenersi allenati al servizio per cui ottennero l'abilitazione, con brevi voli o ascensioni anche quando non prestano effettivo servizio V. La loro idoneità è accertata annualmente, e chi non dimostra di possederla perde il certificato: per gli ufficiali che si trovano all'estero, tale idoneità è accertata nel termine di tre mesi dal loro rimpatrio.

Art. 3.

Il programma degli studi del corso superiore che i sottotenenti di vascello devono frequentare presso la R. Accademia navale, giusta le prescrizioni vigenti per l'avanzamento, è determinato in modo che tutti gli ufficiali di tale grado acquistino le cognizioni teoriche necessarie per disimpegnare normalmente tutti i servizi generali professionali e tecnici di competenza del corpo; e integrino tali cognizioni con quelle che più particolarmente interessano il servizio del tiro e delle artiglierie oppure il servizio elettrico e radiotelegrafico, con obbligo di dar prova agli esami di fine corso della loro attitudine e preparazione teorica ad uno di tali servizi.

Le cognizioni teoriche concernenti il servizio delle armi subacquee sono impartite indistintamente a tutti gli ufficiali che frequentano il corso superiore.

La designazione degli ufficiali che devono integrare le proprie cognizioni in uno dei servizi suindicati è fatta dal Ministero, tenendo conto delle attitudini precedentemente dimostrate, ed anche - in quanto possibile - dei desideri individuali.

Art. 4.

Compiuto il corso superiore di cui all'articolo precedente, tutti i sottotenenti di vascello che lo hanno frequentato (anche se già promossi tenenti di vascello) seguono un tirocinio di tiro A. S. ed A. A. Tale corso si svolge su navi da battaglia od esploratori maggiori, ed ha la durata di circa tre mesi: deve essere ultimato per tutti gli ufficiali di ciascun corso nel periodo di 12 mesi dal termine del corso superiore.

Per ciascun ufficiale che ha frequentato il corso di tiro A. S. ed A. A. deve essere redatto un rapporto informativo, dal quale risulti il profitto fatto e l'attitudine al servizio del tiro: questo rapporto è inserito nella pratica personale.

Agli ufficiali che hanno tratto dal corso maggiore profitto, e dichiarano di volersi specializzare nel servizio del tiro e delle artiglierie, o sono destinati di autorità a tale specializzazione, è conferito il certificato di abilitazione al tiro A. S. - A. A.

Fra essi sono prescelti i direttori del tiro degli esploratori minori e C. T. di grosso tonnellaggio; ed eventualmente sono pure destinati al servizio del tiro quando si abbia deficienza di ufficiali per esso brevettati.

Art. 5.

A periodici intervalli il Ministero determina e rende noto il numero degli ufficiali (sottotenenti di vascello anziani che hanno già seguito con successo il corso superiore e il tirocinio di tiro A. S. - A. A, tenenti di vascello i quali nell'anno non superano il terzo anno di grado) che intende destinare a seguire il corso teorico-pratico per l'abilitazione al:

Servizio del tiro;
Servizio E. R. T. a bordo;
Servizio T. a bordo.

Nella scelta degli ufficiali da destinare a detti corsi si tiene conto dei risultati ottenuti agli esami del corso superiore nelle materie professionali che interessano il rispettivo servizio, delle attitudini dimostrate nei precedenti servizi, e subordinatamente a queste condizioni anche dei desideri individuali: non raggiungendosi con domande volontarie, ed accolte, il numero di ufficiali stabilito per ciascun corso, il Ministero lo completa con destinazioni di autorità.

Il corso di tiro ed il corso E. R. T. si svolgono normalmente su navi maggiori del gruppo da battaglia. Una di queste navi è destinata al servizio di nave scuola centrale di tiro: il corso di tiro si svolge preferibilmente su di essa.

Il corso T. si svolge normalmente sulla R. nave-scuola torpedinieri: il programma di questo corso deve essere regolato in modo che gli ufficiali acquistino buona competenza oltrechè pel servizio dei siluri anche pel servizio delle torpedini e delle armi subacquee antisommergibili.

La durata di tutti i corsi è all'incirca di quattro mesi.

Quando il Ministero lo ritiene opportuno, gli ufficiali destinati ai corsi summenzionati, sono inviati in precedenza a seguire un breve corso teorico sulle materie professionali che interessano la relativa specialità di servizio, con obbligo di esame. In massima questi corsi teorici si svolgono presso la R. Accademia navale; quando hanno luogo, la definitiva destinazione degli ufficiali ai corsi teorico pratici di abilitazione è subordinata al risultato del suddetto esame.

Gli ufficiali che seguono i corsi a bordo sono possibilmente imbarcati in soprannumero: comunque, essi sono, in quanto possibile, esonerati dai servizi generali e dal servizio di guardia durante il giorno.

Al termine dei corsi agli ufficiali giudicati idonei è rilasciato il brevetto di idoneità rispettivamente al:

Servizio del tiro;
Servizio E. R. T. a bordo;
Servizio T. a bordo.

Ai tenenti di vascello che hanno prestato in modo molto lodevole servizio di istruttore sulla R. nave-scuola torpedinieri a corsi siluristi, per un periodo non inferiore a due anni, e sono in possesso di buona competenza pel servizio delle torpedini e delle armi subacquee antisommergibili può essere conferito, in seguito a proposta del comandante della scuola, Brevetto di idoneità al: Servizio T. a bordo.

A formare il summenzionato periodo di due anni può concorrere, nel limite massimo di un anno, il servizio di istruttore, che l'ufficiale abbia disimpegnato — sempre molto lodevolmente — sulla R. nave scuola torpedinieri, o presso la R. scuola specialisti, anche nei gradi subalterni.

Art. 6.

I tenenti di vascello o sottotenenti di vascello anziani brevettati pel servizio del tiro sono imbarcati sulle navi da battaglia ed esploratori di maggior tonnellaggio con destinazione al servizio del tiro escluso quello di primo direttore del tiro.

I primi direttori del tiro si traggono a scelta assoluta tra gli ufficiali che hanno disimpegnato lodevolmente il servizio del tiro (secondo o terzo direttore, addetto alla centrale di tiro), su navi da battaglia o esploratori maggiori in armamento, armamento ridotto

o riserva per un periodo non inferiore a 18 mesi, che è portato a 24 mesi quando si tratti di destinazione a primo direttore di tiro su navi da battaglia di 1ª o 2ª classe. Il corso di specializzazione di cui all'articolo 7, non è condizione necessaria per tale destinazione.

I primi direttori del tiro delle navi da battaglia di 1ª classe (*Cavour*, ecc.) quando ottengono il brevetto di cui all'art. 17, assumono titolo di Direttori superiori del tiro.

Gli ufficiali brevettati pel servizio E. R. T. o per il servizio T. a bordo sono destinati a tali servizi sulle navi da battaglia e sulle altre ove gli stessi richiedono maggiore competenza, a misura che se ne presenta l'opportunità: essi hanno diritto di precedenza per tali destinazioni sulla nave ove si trovano imbarcati rispetto agli ufficiali non brevettati.

Nei periodi di destinazione a terra gli ufficiali summenzionati sono di preferenza destinati ai servizi tecnici della rispettiva specialità, quando per tali servizi si abbia deficienza di ufficiali provvisti del brevetto di specializzazione superiore tecnico-scientifica di cui all'art. 7, o, in casi particolari, di ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

Art. 7.

Allo scopo di elevare la coltura tecnico-scientifica degli ufficiali di vascello in ciascuno dei principali servizi che direttamente interessano la competenza del corpo, e costituire nuclei di ufficiali che abbiano opportuna preparazione per i relativi servizi di concetto, il Ministero determina, a periodici intervalli, il numero di ufficiali che possono essere destinati a seguire uno dei seguenti corsi di specializzazione superiore tecnico-scientifica:

Artiglieria - Balistica - Chimica degli esplosivi;

Elettrotecnica - materiali e servizi elettrici - Radiotelegrafia e Servizio delle comunicazioni in genere;

Armi subacquee - Chimica degli esplosivi.

A questi corsi sono ammessi soltanto tenenti di vascello brevettati pel rispettivo servizio, che abbiano almeno quattro anni di grado. Possono pure essere ammessi al corso di artiglieria o a quello di elettrotecnica tenenti di vascello meno anziani, che il Ministero intende destinare in seguito al servizio di primo direttore del tiro o di capo servizio E. R. T. su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe.

Scienze nautiche e idrografia, al quale in massima sono ammessi soltanto tenenti di vascello che abbiano prestato lodevole servizio alla rotta o su navi idrografiche per un periodo complessivo non inferiore a due anni ed abbiano almeno tre anni di grado.

Aeronautica, al quale sono ammessi tenenti di vascello e capitani del genio navale abilitati al servizio aeronautico che abbiano almeno 3 anni di grado.

La destinazione a detti corsi avviene in seguito a domanda. Fra gli ufficiali richiedenti, il Ministero sceglie coloro che - pei precedenti servizi - danno maggiore affidamento di trarne profitto nell'interesse della marina; gli ufficiali ammessi devono impegnarsi in iscritto a non lasciare il servizio attivo permanente prima che sia trascorso un periodo di 6 anni dal termine del corso.

I corsi di specializzazione superiore si svolgono presso Istituti della Regia marina e del Regio esercito, secondo risulta volta per volta più conveniente; procurando di trarre per gli stessi il massimo ausilio dall'insegnamento universitario o di Istituti superiori.

Gli ufficiali che hanno seguito con successo uno dei corsi summenzionati, e danno affidamento di buoni servizi, ottengono il Brevetto di specializzazione superiore tecnico-scientifica pel servizio A. - E. R. T. - T. - I. - V.

Art. 8.

Gli ufficiali di vascello potranno essere inviati all'estero per compiere presso Istituti scientifici o presso stabilimenti industriali, studi che interessino i servizi di loro competenza.

Art. 9.

Affinchè gli ufficiali di vascello possano meglio provvedere alla propria coltura negli studi che interessano la preparazione e la condotta della guerra marittima, e possano così acquistare maggiore attitudine e competenza pei servizi di stato maggiore, la Scuola di guerra della R. marina è istituita in modo permanente con la denominazione di Istituto di guerra marittima.

L'Istituto deve essenzialmente costituire un libero centro di studio, ove gli ufficiali intendano la necessità di riesaminare la propria esperienza pratica in rapporto ai principî della condotta della guerra; e di formarsi con unità di criteri direttivi l'attitudine intellettuale a considerare e risolvere i problemi di strategia di tattica e di organica. I consueti criteri scolastici e formalistici devono pertanto esserne in modo assoluto banditi.

A periodici intervalli - secondo determina il Ministero - si svolge presso l'Istituto un regolare corso di conferenze sulle materie che interessano la coltura militare degli ufficiali: il corso è integrato da esercitazioni speciali.

A seguirlo, è volta per volta comandato un certo numero di ufficiali superiori e eventualmente di tenenti di vascello: questi ultimi devono avere almeno otto anni di grado ed aver esercitato almeno per un anno lodevolmente il comando navale.

Il corso e le esercitazioni possono essere pure frequentate anche saltuariamente, in qualità di uditori, da ufficiali di qualsiasi grado e corpo che - avendo residenza nella sede della scuola - ne facciano domanda.

Al termine del corso, gli ufficiali di vascello che sono stati comandati a seguirlo hanno obbligo di dar prova del profitto fatto e della loro attitudine ai servizi di stato maggiore, con le modalità che saranno determinate. Gli ufficiali uditori che ne facciano domanda hanno facoltà di dare analoga prova anche parziale. Per gli uni e per gli altri il comandante della scuola redige apposito rapporto da inserire nella rispettiva pratica personale.

Anche quando il corso di cui sopra non ha luogo, continuano a svolgersi presso l'Istituto le esercitazioni speciali, comandandovi a turno ufficiali presenti nella sede: si tengono pure cicli di conferenze e relative discussioni, sulle questioni di maggiore attualità che concernono la preparazione e la condotta della guerra marittima.

Art. 10.

Allo scopo di elevare la coltura scientifica e professionale degli ufficiali macchinisti che danno maggiore affidamento di buona riuscita ed ulteriore buon rendimento nell'interesse del servizio, a periodici intervalli - in massima annualmente - il Ministero ne destina alcuni a frequentare un corso di macchine termiche e materie affini presso i politecnici ed altri Istituti superiori del Regno.

A tale corso possono essere ammessi:

Capitani e tenenti macchinisti del vecchio ordinamento, i quali abbiano sostenuto con ottimi risultati gli esami di abilitazione al grado di maggiore (R. decreto n. 680 in data 13 maggio 1915 e decreti Ministeriali 30 novembre 1919 e 3 novembre 1920);

Capitani macchinisti del nuovo ordinamento che abbiano almeno nove anni di servizio ed abbiano compiuto con ottimi risultati il corso superiore presso la R. Accademia navale (R. decreto-legge n. 2329 del 21 novembre 1919).

Il Ministero determina volta per volta - e rende noto - il numero degli ufficiali da avviare al corso; e li sceglie fra coloro che, avendone fatto domanda, danno, per gli studi e lavori fatti, nonchè per le note caratteristiche, il maggior affidamento di trarne profitto nell'interesse del servizio.

Al termine del corso gli ufficiali devono dar prova del profitto fatto con le modalità che saranno volta per volta determinate; di tale profitto si prende nota nella loro pratica personale a mezzo di speciale rapporto redatto dall'Ispettorato delle macchine.

Gli ufficiali che hanno seguito con successo il corso di cui sopra è detto, e ne fanno domanda, possono essere inviati, nel numero che sarà volta per volta determinato dal Ministero, in missione presso grandi stabilimenti industriali anche all'estero, per perfezionare le loro cognizioni.

Al termine della missione - che avrà in massima la durata da 4 a 6 mesi - l'ufficiale ha obbligo di presentare una particolareggiata relazione, la quale valga a dimostrare il profitto trattone, e possa servire all'occorrenza, con la sua pubblicazione, a diffondere nel corpo importanti nozioni di coltura professionale, preferibilmente su argomenti di attualità. Un rapporto sul modo come l'ufficiale ha disimpegnato la missione è redatto dal capo dell'Ispettorato macchine, ed inserito nella sua pratica personale.

La missione di cui sopra può essere affidata una volta soltanto allo stesso ufficiale.

Art. 11.

Allo scopo di elevare in determinati rami dell'ingegneria navale meccanica, che particolarmente interessino i servizi della Regia marina, la coltura tecnico-scientifica degli ufficiali del genio navale, a periodici intervalli - in massima annualmente - il Ministero ne destina alcuni a speciali missioni di studio presso i maggiori stabilimenti industriali o presso Istituzioni scientifiche nel Regno o all'estero, scegliendo fra coloro che ne fanno domanda quelli che danno maggior affidamento di trarne profitto nell'interesse del servizio.

A tali missioni sono destinati maggiori e capitani del genio navale: questi ultimi devono avere almeno quattro anni di grado o sette anni di spalline.

La destinazione è fatta a scelta del Ministero, tenuti presenti i criteri di cui ai capoversi precedenti, fra gli ufficiali che danno affidamento, per i loro precedenti, di poter compiere la loro missione con vantaggio per la R. marina.

In massima la durata della missione di cui sopra è detto non deve superare un anno. Al termine di essa, l'ufficiale che l'ha compiuta ha l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione, la quale valga a dimostrare il profitto trattone, e possa servire all'occorrenza - con la sua pubblicazione - a diffondere nel corpo del genio navale importanti nozioni di coltura professionale, preferibilmente su argomenti di attualità. Un rapporto sul modo col quale l'ufficiale ha disimpegnato la missione, redatto dal direttore generale delle costruzioni navali ed annotato dal presidente del Comitato per i progetti delle navi, è inserito nella pratica personale dell'ufficiale stesso.

Salvo casi eccezionalissimi, l'ufficiale che ha ottenuto la destinazione alla missione di cui al presente articolo, non può essere destinato a successiva analoga missione, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

Art. 12.

Allo scopo di elevare in quei rami della scienza medica e chirurgica che particolarmente interessano il servizio sanitario militare marittimo, la coltura scientifica e professionale degli ufficiali medici, a periodici intervalli - in massima annualmente - il Ministero ne destina alcuni - scelti fra coloro che ne fanno domanda, e che dànno maggiore affidamento di trarne profitto nell'interesse del servizio - a seguire un corso di perfezionamento presso la R. scuola di sanità militare marittima o presso Istituti scientifici del Regno.

Ai corsi summenzionati sono ammessi maggiori e capitani medici: questi ultimi devono avere almeno quattro anni di grado o sette anni di spalline. Il Ministero determina quali corsi dovranno volta per volta essere frequentati, ed il numero massimo di ufficiali che potrà essere ammesso a ciascuno, invitando chi lo desidera a farne domanda.

La durata della destinazione ai corsi è regolata in relazione all'entità delle materie di studio: in nessun caso essa può essere inferiore a sei mesi, nè superiore a due anni.

Al termine di tale destinazione, e quando del caso al termine di ogni singolo periodo di studio, l'ufficiale deve dar prova del profitto tratto con modalità determinate a seconda delle circostanze. Il tale profitto è preso nota nella pratica personale dell'ufficiale, a mezzo di speciale rapporto redatto dall'Ispettorato di sanità.

Il Ministero destina pure ufficiali superiori medici a prendere parte a corsi, congressi e conferenze scientifiche anche all'estero, scegliendoli fra coloro che dànno maggiore affidamento di trarne profitto per la loro coltura scientifica, e in pari tempo di ben rappresentare in quegli elevati ambienti il corpo sanitario militare marittimo. Questi ufficiali hanno obbligo di presentare al termine della missione una relazione circa i lavori scientifici cui hanno preso parte.

Art. 13.

Allo scopo di elevare l'istruzione scientifica e professionale degli ufficiali commissari, capitani e tenenti di tale corpo che abbiano almeno sei anni di spalline, scelti fra coloro che dànno maggiore affidamento di buona riuscita e di ulteriore buon rendimento nell'interesse del servizio, possono essere chiamati a seguire il corso biennale di abilitazione alle funzioni di perito in merceologia (decreto Luogotenenziale n. 1840 del 28 ottobre 1917 e R. decreto-legge n. 1459 del 10 agosto 1919).

Il corso summenzionato si svolge presso l'Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma. Per ciascun biennio, ad epoca opportuna, il Ministero determina il numero degli ufficiali che dovrà seguirlo, in relazione alle esigenze del servizio, e col criterio di ottenere che circa 1/3 dei capitani sia in possesso del diploma di perito.

Sono prescelti per l'invio al corso coloro che per studi o lavori fatti, e per quanto risulta dalla loro pratica personale, danno il maggiore affidamento di seguirlo con profitto: subordinatamente a queste condizioni, si dà la preferenza a coloro che ne fanno domanda.

Il possesso del diploma di perito in merceologia non è condizione indispensabile per l'avanzamento.

Del conseguito diploma e dei punti riportati, è presa nota nella pratica personale dell'ufficiale, a mezzo di speciale rapporto redatto dall'Ispettorato di Commissariato.

A prescindere dal corso di cui sopra è detto, tutti gli ufficiali commissari devono acquisire sufficiente coltura tecnico-professionale circa i viveri, il vestiario e i materiali in uso nella R. marina.

A tal uopo, a periodi determinati - in massima annualmente - il Ministero dispone che abbiano luogo corsi pratici di merceologia presso ciascuna sede di dipartimento ed eventualmente anche di Comando militare marittimo. In massima essi hanno la durata di circa mesi tre, e si svolgono in ore fuori di ufficio: il programma è stabilito dal Ministero.

I corsi suddetti sono frequentati da ufficiali del grado di capitano e tenente destinati a terra, o imbarcati su navi presenti nella sede ove essi si svolgono, e che non li abbiano ancora seguiti: però i tenenti che hanno avuto occasione di seguire il corso in tale grado, devono frequentarlo una seconda volta nel grado di capitano. I capitani devono averlo tutti frequentato prima di aver compiuto il sesto anno di grado; ed all'uopo si effettuano in tempo utile le necessarie destinazioni in sedi ove il corso avrà prossimamente luogo.

La direzione di esso è affidata al direttore o sotto direttore di Commissariato: l'incarico di istruttore ad un ufficiale superiore di Commissariato perito in merceologia.

Al termine del corso, gli ufficiali che lo hanno frequentato sono sottoposti ad una prova orale, del cui risultato è preso nota nella pratica personale; e di esso si tiene grande conto a suo tempo per le destinazioni al corso biennale di merceologia di cui alla prima parte dell'articolo.

Art. 14.

Gli ufficiali destinati ai corsi e alle missioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 devono in precedenza impegnarsi per iscritto a non lasciare il servizio attivo permanente, prima che sia trascorso un periodo di sei anni dal termine del corso o della missione.

Tale obbligo sarà sempre ricordato nelle comunicazioni di cui agli articoli suindicati.

Art. 15.

Ufficiali di tutti i corpi della R. marina potranno, in seguito a loro domanda, essere inviati all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue straniere, di cui abbiano già sufficiente nozione. Al rimpatrio essi dovranno dar prova del profitto conseguito, e di ciò si prenderà nota nella loro pratica personale.

Art. 16.

Il Ministero provvede ad escludere in qualunque tempo dai tirocinii e dai corsi di cui ai precedenti articoli quegli ufficiali che, in base a rapporti dei comandanti e direttori dei vari centri di studio, o di autorità ispettive, non dànno affidamento di trarne giusto profitto.

L'esclusione durante i tirocini o i corsi oppure la non conseguita idoneità al termine di essi per indolenza o cattiva volontà dell'ufficiale, costituiscono titolo di demerito gravissimo, che i comandanti o i direttori dei vari centri di studio devono far risultare con rapporto speciale: questo è inserito nella pratica personale dell'ufficiale, e le Commissioni di avanzamento ne faranno a suo tempo valutazione molto severa.

Gli ufficiali esclusi da tirocini o corsi, o che al termine di essi non hanno conseguito l'idoneità, non possono essere ammessi a nessun altro tirocinio o corso: è però fatta eccezione per l'esclusione dal tirocinio di abilitazione al servizio aeronautico.

Il Ministero provvede pure a far cessare in qualunque tempo le missioni di cui ai precedenti articoli, quando risulti che l'ufficiale non ne trae il dovuto profitto nell'interesse del servizio.

Art. 17.

I certificati di abilitazione pel tiro A. S. e A. A. e pel servizio aeronautico sono conferiti dal Ministero (Direzione generale degli ufficiali e servizio militare, d'accordo con le Direzioni generali e Ispettorati competenti).

I brevetti di idoneità al servizio del tiro, ai servizi E. R. T., e T. a bordo, di cui all'art. 5, nonchè i brevetti di specializzazione superiore tecnico-scientifica di cui all'art. 7, sono conferiti dal Ministero (Direzione generale degli ufficiali e Direzione generale di artiglieria ed armamenti), sentito il parere del capo di stato maggiore della marina e del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, e della quale nella circostanza farà parte con voto deliberativo il direttore generale di artiglieria ed armamenti.

Il brevetto di primo direttore del tiro è conferito dal Ministero (Direzione generale degli ufficiali e Direzione generale di artiglieria ed armamenti) all'ufficiale che ha prestato lodevolmente servizio di primo direttore del tiro per un periodo di 6 mesi, sentito il parere del capo di stato maggiore della marina e del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, come è detto al precedente capoverso.

I certificati e i brevetti di cui sopra possono essere ritirati in qualunque momento, agli ufficiali i cui servizi abbiano lasciato a desiderare, per determinazione del Ministero, sentito il parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, come al 2° comma, quando tale parere è richiesto per conferirli; l'ufficiale cui fu ritirato il certificato o il brevetto non può riottenerlo neppure per altro servizio; è però escluso il caso del servizio aeronautico, quando il certificato di abilitazione è ritirato per ragioni fisiche.

Il possesso dei certificati e dei brevetti di cui al presente decreto costituisce soltanto una indicazione per l'impiego degli ufficiali di vascello, i quali, siano o no abilitati o brevettati, possono sempre avere qualsiasi destinazione di competenza del loro corpo e grado, e devono tutti concorrere ai servizi generali, in particolar modo al Comando navale e al servizio di comandante od ufficiale in 2°.

Peraltro gli ufficiali provvisti di certificato o brevetto saranno in massima preferiti per i servizi di loro rispettiva competenza, limitatamente a determinati gradi per ciascun servizio. All'uopo la Direzione generale degli ufficiali curerà l'iscrizione di essi nei ruoli sotto indicati, dai quali risultano altresì le limitazioni di grado di cui sopra è detto.

Tali ruoli dovranno essere sempre tenuti in corrente, e serviranno, oltrechè per l'ordinario servizio delle destinazioni in tempo di pace, anche per i progetti di mobilitazione.

Sottotenenti di vascello e tenenti di vascello abilitati al tiro antisilurante e antiaereo;

Tenenti di vascello brevettati pel servizio del tiro;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata brevettati primi direttori del tiro;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata, che hanno titolo di direttore superiore del tiro;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata con brevetto di specializzazione superiore tecnico scientifica pel servizio dell'artiglieria, balistica e chimica degli esplosivi;

Tenenti di vascello e capitani di corvetta brevettati pel servizio elettrico e radiotelegrafico a bordo;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e capitani di fregata con brevetto di specializzazione superiore tecnico-scientifica pei servizi elettrici, servizi radiotelegrafici e delle comunicazioni in genere;

Tenenti di vascello brevettati pel servizio T. a bordo;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata con brevetto di specializzazione superiore tecnico-scientifica pel servizio delle armi subacquee e chimica degli esplosivi;

Ufficiali subalterni, tenenti di vascello, capitani di corvetta e gradi corrispondenti degli altri corpi, abilitati pel servizio aereo (pel solo comando di dirigibile anche capitani di fregata):

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata (e gradi corrispondenti nel corpo del genio navale) con brevetto di specializzazione superiore tecnico scientifica pel servizio dell'aeronautica;

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata con brevetto di specializzazione superiore tecnico-scientifica in scienze nautiche ed idrografia;

Tenenti di vascello ed ufficiali superiori che hanno seguito con profitto il corso presso l'Istituto di guerra marittima.

La Direzione generale degli ufficiali, nonchè le Direzioni generali e Ispettorati competenti terranno altresì in corrente i seguenti ruoli:

Ufficiali macchinisti che hanno seguito con profitto il corso di specializzazione superiore tecnico-scientifica in macchine termiche;

Ufficiali ingegneri che hanno compiuto le missioni di cui all'articolo 11, specificando il ramo di ingegneria navale-meccanica nel quale hanno acquisito particolare competenza;

Ufficiali medici i quali hanno seguito con profitto i corsi di cui all'art. 12, specificando il ramo di scienza medico-chirurgica in cui si sono specializzati;

Ufficiali commissari periti in merceologia. Ufficiali commissari che hanno seguito il corso pratico di merceologia.

Art. 18.

Fino a tutto giugno 1923 il ministro della marina ha facoltà di iscrivere nei ruoli di cui all'articolo precedente e conferire i relativi certificati e brevetti, con tutti i vantaggi annessi, agli ufficiali di vascello che dànno affidamento di lodevole servizio, prescindendo dai corsi e tirocinii, nonchè dai limiti di grado e di anzianità prescritti da questo decreto. Ha pure facoltà di disporre, se del caso, per tale periodo di tempo, corsi o tirocinii accelerati con criteri speciali.

Per il conferimento dei brevetti dovrà però essere ugualmente udito il capo di stato maggiore ed il Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della marina

SECHI.

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 639, ***che autorizza gli esattori delle imposte a mantenere in funzioni, temporaneamente, i messi assunti durante il periodo della guerra.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulla riscossione approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281 ed il regolamento approvato con successivo Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora, per effetto della scadenza del termine fissato all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale del 1° giugno 1916, n. 758, rimangano delle esattorie delle imposte sprovviste di messi, gli esattori possono nominarli anche fra coloro che non abbiano conseguita la speciale abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 43 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296; l'esercizio di tale facoltà cessa col 31 dicembre 1921 ed è subordinato al consenso preventivo dell'intendente di finanza della Provincia.

Art. 2.

I messi assunti in forza del citato decreto Luogotenenziale del 1° giugno 1916 potranno continuare ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 1921, senza bisogno di nuova nomina.

Art. 3.

I messi assunti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e del decreto-legge Luogotenenziale del 1° giugno 1916 sopra citato che non abbiano ottenuta l'abilitazione entro il 31 dicembre 1921, non potranno continuare ad esercitare le funzioni oltre la data stessa.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 644, ***che modifica l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, concernente il Collegio consultivo dei periti doganali.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del succitato decreto 23 dicembre 1915, numero 1862, è sostituito dal seguente:

Art 2.

A ciascuno dei componenti il Collegio consultivo dei periti doganali, al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio è corrisposta, per ciascun giorno di adunanza alla quale prendano parte, una indennità di lire dieci per i funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e di lire quindici per gli estranei alle dette Amministrazioni.

Al presidente, ai membri effettivi del Collegio, al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio stesso è anche assegnata una retribuzione fissa di lire millecinquecento in ciascun esercizio finanziario.

Ai componenti il Collegio che non risiedono nella capitale sono inoltre corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno, le quali, per i funzionari dello Stato, corrisponderanno alla misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le indennità di trasferimento e di missione e per gli altri saranno corrisposte in misura corrispondente alle spese di viaggio effettivamente sostenute e ad una diaria di lire trenta per ogni giorno di viaggio e di permanenza in Roma.

Ai componenti il Collegio dei periti doganali che vengono incaricati di speciali missioni fuori della loro residenza, nell'interesse del Collegio, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione secondo le disposizioni in vigore, quando si tratti di funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato; se la missione è invece affidata a componenti il Collegio, estranei alle Amministrazioni, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una diaria di lire trenta per missioni nel Regno e nella misura da fissarsi volta per volta dal ministro delle finanze per le missioni all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 645, *che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private, richiamati al servizio militare;

Veduti i decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1448, e 10 marzo 1918, n. 349, concernenti l'indennità caro-viveri agli impiegati di aziende private;

Veduto il decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, n 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i poteri conferiti alle Commissioni arbitrali provinciali ed alla Commissione centrale istituite dal decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, sopracitato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri della giustizia e degli affari di culto e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I poteri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite dal decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, sono prorogati a tutto il 30 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — LABRIOLA — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 646, *che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1465, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre;

Visto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1942, che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia, e del commissario ripartitore dei demani comunali;

Visto l'art 16 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*;

Ritenuta la necessità per il numero ingente dei ricorsi prodotti avverso i provvedimenti prefettizi di concessione di terre in Sicilia, e l'entità delle operazioni demaniali da definirsi in quella regione, di prorogare ulteriormente i poteri suindicati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia, fino al 30 giugno 1921, e il presidente della detta Commissione conserverà fino al detto termine le funzioni di commissario ripartitore dei demani comunali della Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.